

AVVISO ALLE PARTI INTERESSATE RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UE NELL'AMBITO DELLE INDICAZIONE GEOGRAFICHE

Attenzione: questo document non esprime una posizione politica dell'AREPO. Si tratta di un'analisi realizzata dai servizi dell'AREPO.

Per maggiori informazioni contattare:

Francesca Alampi, Policy officer info@arepoquality.eu

Giulia Scaglioni, Policy officer policyofficer@arepoquality.eu

INTRODUZIONE

Nell'ambito della Brexit e delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito, la Commissione europea ha adottato la Comunicazione ***"Getting ready for changes"*** (*Prepararsi ai cambiamenti*) per aiutare le autorità nazionali, le imprese e i cittadini a prepararsi agli inevitabili cambiamenti che si verificheranno alla fine del periodo di transizione. Indipendentemente dal fatto che venga o meno concluso un accordo su un futuro partenariato, la comunicazione offre una panoramica settore per settore dei principali ambiti in cui si verificheranno cambiamenti e delle relative misure che dovrebbero essere adottate per essere pronti a tali cambiamenti a partire dal 1° gennaio 2021.

Parallelamente, la Commissione Europea sta rivedendo e, se necessario, aggiornando tutti i [102 avvisi di preparazione ai portatori di interesse](#), tra cui [uno dedicato alle Indicazioni Geografiche](#).

"GETTING READY FOR CHANGES": L'ACCORDO DI RECESSO vs LE RELAZIONI FUTURE

Nella sua Comunicazione, la Commissione sottolinea **la differenza tra l'Accordo di Ritiro e i negoziati in corso sulle relazioni future**.

Da un lato, **l'Accordo di Ritiro**, compreso il Protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord, **già entrato in vigore il 1 febbraio 2020**, fornisce certezza giuridica e disposizioni dettagliate in una serie di importanti settori al fine di limitare l'impatto del ritiro del Regno Unito dall'Unione europea e dal suo Mercato Unico e dall'Unione Doganale. Al contrario, **la relazione futura si basa sulle direttive di negoziato dell'Unione Europea per un nuovo partenariato con il Regno Unito** (adottate il 25 febbraio 2020) e **sul progetto di testo dell'Accordo sul Nuovo Partenariato tra l'Unione Europea e il Regno Unito** (pubblicato il 17 marzo 2020).

Le conseguenze del mancato accordo su un nuovo partenariato entro il 31 dicembre 2020 sarebbero significative. Ciononostante, anche nel caso del più ambizioso partenariato futuro, a partire dal 1° gennaio 2021 ci saranno **cambiamenti e conseguenze radicali, automatici e inevitabili**.

1. L'ACCORDO DI RECESSO

L'accordo di recesso prevede il mantenimento della protezione nel Regno Unito per lo stock di indicazioni geografiche registrate nell'UE fino all'ultimo giorno del periodo di transizione (art. 54 (2), primo comma).

Ai sensi di tale accordo, la protezione delle IG dell'UE nel Regno Unito è concessa senza riesame, a titolo gratuito e con un livello di protezione almeno pari a quello previsto dalla pertinente legislazione dell'UE. Tale protezione è indefinita per tutto il tempo in cui le IG interessate sono protette nell'UE.

Ciò significa che le indicazioni geografiche attualmente registrate nell'Unione Europea, e quelle che saranno iscritte nel registro entro la fine del periodo di transizione, **rimarranno protette nel Regno Unito anche dopo la fine del periodo di transizione**, senza che sia necessario introdurre una domanda nel Regno Unito o intraprendere particolari procedure amministrative per garantire tale protezione. **Essi saranno convertiti in diritti del Regno Unito.**

Per quanto riguarda le **future IG, registrate dopo la fine del periodo di transizione** (a partire dal 1° gennaio 2021), **esse non saranno automaticamente protette, ma un meccanismo dovrebbe essere stabilito dalle due parti attraverso i negoziati sulle relazioni future.**

1.2 IL PROTOCOLLO SU IRLANDA/IRLANDA DEL NORD

Come previsto dall'Accordo di recesso, **al termine del periodo di transizione entrerà in vigore il Protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord ("Protocollo IE/NI")**. Il protocollo IE/NI rende alcune disposizioni del diritto dell'UE applicabili anche al Regno Unito in riferimento all'Irlanda del Nord. Ciò significa che **le IG dell'UE registrate prima della fine del periodo di transizione continueranno ad essere protette in Irlanda del Nord anche dopo la fine del periodo di transizione**. Analogamente, **le IG UE registrate dopo la fine del periodo di transizione continueranno ad essere protette in Irlanda del Nord.**

2. LE RELAZIONI FUTURE: LA REGISTRAZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Alla fine del periodo di transizione, qualsiasi nuovo diritto unitario dell'UE avrà una portata territoriale ridotta, poiché non avrà più effetto nel Regno Unito. Di conseguenza, **qualsiasi indicazione geografica registrata nell'UE a partire dal 1° gennaio 2021 non sarà automaticamente protetta nel Regno Unito, ad eccezione dell'Irlanda del Nord** in virtù del protocollo summenzionato.

Inoltre, dopo la fine del periodo di transizione, poiché il Regno Unito diventerà un paese terzo, la registrazione da parte dell'UE delle IG relative a prodotti originari del Regno Unito dovrà rispettare le condizioni che si applicano alle IG dei paesi terzi.

Nel quadro delle future relazioni attualmente in fase di negoziazione, il partenariato previsto **dovrebbe confermare la protezione delle indicazioni geografiche esistenti** come previsto dall'Accordo di ritiro e **stabilire un meccanismo per la protezione delle future indicazioni geografiche** che garantisca lo stesso livello di protezione previsto dall'Accordo di ritiro. Ciononostante, **i negoziati su questo meccanismo si sono arenati** e finora non sono stati compiuti progressi.

Di conseguenza, nella Comunicazione *"Getting ready for changes"* la Commissione europea consiglia alle imprese e alle amministrazioni degli Stati membri che, **se del caso, le parti interessate dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire la protezione nel Regno Unito dei futuri diritti di proprietà intellettuale.**